

Publicato il 26/05/2023

N. 08985/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12639/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12639 del 2019, proposto da

– rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino e Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero dell'interno e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

– non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Direttore centrale del Ministero dell'interno n. 342 del 16 luglio 2019, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, oltre che della determinazione della Commissione esaminatrice di cui al verbale n. 23 del 9 luglio 2019, unitamente al resoconto della prova d'esame del 9 luglio

2019 e relativi tabulati allegati, da cui risulta che il ricorrente non ha superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa;

- del provvedimento, non noto negli estremi, con il quale il Comando provinciale di Belluno ha recepito il provvedimento sopra richiamato;

- di ogni altro atto connesso o presupposto, tra cui, per quanto occorra, le regole della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, e in particolare l'articolo 8 del bando e l'allegato C dello stesso, ove si prevede che la mancata esecuzione o il mancato superamento della prova di capacità operativa, anche in parte, *“anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso”*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visti gli articoli 27 e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stata contestata l'esclusione del ricorrente, per mancato superamento del modulo n. 1 della prova di capacità operativa, dalla procedura speciale di reclutamento, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- con l'ordinanza di questa Sezione n. 14808 del 23 dicembre 2019 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente e, per l'effetto, è stata

disposta la sospensione del provvedimento impugnato “*ai fini della ripetizione della prova fisica in questione*”;

- la decisione della causa è stata ripetutamente rinviata, su istanza del ricorrente, per attendere la ripetizione della prova, finora non avvenuta, in quanto il sig. _____, è stato convocato a tal fine per le date del 12 agosto 2020, del 4 maggio 2021 e dell'8 marzo 2023, ma in tutte e tre tali occasioni il candidato ha presentato all'Amministrazione certificazioni mediche comprovanti la propria indisponibilità per ragioni di salute;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

- inserimento nella pagina principale del sito, nella sezione denominata “Atti di notifica”, di un apposito collegamento permanente, dal quale possa raggiungersi la pagina nella quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenzi la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del 6 dicembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del 6 dicembre 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



Firmato digitalmente da:

GADENZ LUCA

AVVOCATO

Firmato il 29/05/2023 13:15

Seriali Certificato:
137211230339783709031366746582867359764

Valido dal 15/11/2022 al 14/11/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3